

DETERMINA N. 291/2022

SISTEMA “CONCILIA WEB” . SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA INERA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI € 19.983,60 SUL CAP. 61400 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 DELL’AUTORITÀ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CIG

9528863A7F

il Segretario generale

Premesso che:

- l’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”) ha novellato l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (di seguito norma istitutiva), apportando un’importante modifica al comma 2, lettera e) e riscrivendo integralmente il comma 3, lettera h);

- a seguito della novella, l’Autorità provvede «*a definire in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi*disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell’Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione

- l’articolo 10, comma 2, della l. 118/2022 citata stabilisce che le disposizioni di cui al comma 3, lettera h), della norma istitutiva «*acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati*

- nella seduta del Consiglio del 1° dicembre 2022, l’Ufficio Contenuto minimo dei diritti degli utenti (CMD) ha informato il Consiglio che, al fine di dare attuazione al combinato disposto di quanto previsto al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera h), della norma istitutiva novellata, sopra richiamati, ha svolto attività di approfondimento propedeutiche relative:

- a) alla definizione della disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie, in stretta collaborazione con l’Ufficio Affari legali e contenzioso;
- b) alla predisposizione degli strumenti informatici necessari (in stretta collaborazione con l’Ufficio Information Technology), ai fini dell’acquisizione:

i. dello strumento “ConciliaWeb” di proprietà dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nell’ambito del Protocollo di collaborazione stipulato il 13 gennaio 2022 tra l’Autorità e la

stessa AGCOM, il quale prevede che le Parti cooperino ai fini della definizione, da parte dell'Autorità, di procedure alternative di risoluzione delle controversie, sulla base dell'esperienza maturata dall'AGCOM in tale materia, volto altresì a individuare soluzioni tecniche adeguate, ivi compreso il possibile riuso di piattaforme telematiche esistenti;

ii. dei servizi di personalizzazione del medesimo strumento informatico, minimi indispensabili per l'avvio del servizio;

- in relazione allo strumento "ConciliaWeb", di proprietà dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), è in corso di formalizzazione l'acquisizione del diritto di riuso mediante apposita convenzione applicativa del protocollo di collaborazione, tramite scambio di lettere tra i Segretari generali;

- l'ufficio ICT, con propria *e-mail* del 5 dicembre u.s., ha segnalato la necessità di provvedere alla fornitura di un servizio di sviluppo del software in riuso al fine di personalizzare detto strumento alle esigenze dell'Autorità;

- tale attività si configura quale manutenzione evolutiva di software in dotazione all'Autorità, a seguito di messa a disposizione a titolo gratuito da parte di altra Amministrazione;

- il servizio, con le caratteristiche richieste, può essere acquisito sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) ed in particolare esso è acquistabile dalla INERA S.R.L. con sede in Pisa, Via G. Malasoma n. 18, C.F. e P. IVA 01558430508 , al costo di € 16.380,00 oltre IVA (€ 19.983,60 IVA inclusa);

- si sono concluse, con esito positivo, le verifiche dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del Codice;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...omissis..."*";

- l'art. 1 comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 419, della legge n. 232 del 2016 che stabilisce che: "*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*";

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 *bis*, comma 3, che dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con Determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione (leggasi ora Ufficio Contabilità, Bilancio e Autofinanziamento), e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Amministrazione (leggasi ora Ufficio Risorse umane e affari generali), quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;
- il bilancio di previsione per l'anno 2022 e pluriennale 2022 – 2024 dell'Autorità, approvato con Delibera n. 180/2021 del 16 dicembre 2021, il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 61400, per sostenere la predetta spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare il servizio di sviluppo software dello strumento “ConciliaWeb”, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla INERA S.R.L. con sede in Pisa, Via G. Malasoma n. 18, C.F. e P. IVA 01558430508, al costo di € 16.380,00 oltre IVA (€ 19.983,60 IVA inclusa);
2. di impegnare l'importo di € 19.983,60 sul Capitolo 61400 avente ad oggetto “Acquisizione sviluppo software” del Bilancio di Previsione 2022 dell'Autorità - Codice piano dei conti U.2.02.03.02.001 a favore della INERA S.R.L. con sede in Pisa, Via G. Malasoma n. 18, C.F. e P. IVA 01558430508;
3. di dare atto che si procederà all'ordine di cui al pt.1 del presente dispositivo, una volta acquisito il diritto di riuso da parte dell'AGCOM, come meglio descritto nelle premesse del presente atto;
3. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
4. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Benente in qualità di Direttore dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina, mentre il direttore dell'esecuzione è l'ing. Nushin Farhang, Direttore dell'Ufficio Information and Communication Technology;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 29/12/2022

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA